

TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Malnate, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed, in particolare, ha come oggetto:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:
 - a) **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - b) **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
 - c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
 - d) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
 - e) **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
 - f) **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
 - g) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - h) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei rifiuti;
 - i) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
 - l) **GESTORE DEL SERVIZIO**: affidatario / affidatari dei servizi di igiene urbana.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;
 - deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d. senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;

- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
 - rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Comune di Malnate effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio.
 3. La regolamentazione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 è contenuta nell'apposito regolamento.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti anche mediante la promozione di accordi, contratti di programma, intese.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 6;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, ivi compresi i rifiuti fecali, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Tra i **rifiuti urbani**, si intendono:
 - **rifiuti ingombranti**: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
 - **rifiuti urbani pericolosi**: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti domestici;
 - **rifiuti urbani misti**: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

Articolo 6 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;
 - b) rifiuti sanitari:
 - che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

- che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 22/1997.
2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 44 comma 5 del D.Lgs. 22/1997;
- b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative citate al punto 4. e quantitative indicate al successivo punto 6.;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale;
- c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
3. La quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria T.I.A. (Tariffa Igiene Urbana) di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 70 kg/mq/anno. Per altre tipologie di attività non ricomprese nella T.I.A., il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è anch'esso stabilito in 70 kg/mq/anno.
 4. Nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati.
 5. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
 6. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 40 kg/mq/anno.
 7. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali dell'Area Manutenzione/ecologia che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.

TITOLO 2 - SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 7 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. In tal senso, ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del Gestore del servizio", si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di Servizio e con le relative Schede tecniche allegate.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene, di norma, effettuata mediante sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi domiciliari ("porta a porta").
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Articolo 8 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere collocati solo in idonei sacchi chiusi, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
5. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
6. È vietato depositare unitamente ai rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 24.
7. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

Articolo 9 - Contenitori per la raccolta presso condomini

1. Presso i condomini il conferimento dei rifiuti deve avvenire a mezzo dei contenitori forniti dal Gestore del servizio che ne decide il numero, la capacità e la dislocazione.
2. I contenitori sono collocati su area, appositamente predisposta a cura e spese del proprietario, con le seguenti caratteristiche:
 - insistente su terreno privato;
 - di dimensioni adeguate;
 - il più vicino possibile all'accesso della strada pubblica;
 - realizzata in modo da consentire la facile e sollecita rimozione dei contenitori da parte degli addetti al servizio;
 - pavimentata con materiale consistente, omogeneo e lavabile;
 - collegata alla strada pubblica mediante pavimentazione continua, consistente ed omogenea, non attraversante locali pubblici.
4. Qualora la particolare conformazione dell'edificio renda impossibile l'adattamento alle norme sopra indicate, gli interessati propongono altre soluzioni che il Gestore esamina e valuta unitamente ai competenti uffici comunali.
5. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori ed il percorso per raggiungerle sono mantenuti liberi ed accessibili al personale addetto; in caso contrario il Gestore è esonerato dall'obbligo di raccolta.
6. I soggetti tenuti rispondono al Gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso.
7. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del Gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
8. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
9. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
10. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al Gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
11. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
12. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il Gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
13. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il Gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

14. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

Articolo 10 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di norma tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 7 ed in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.
2. Il Gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 11 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

Articolo 12 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:
 - riutilizzo e recupero dei materiali;
 - protezione della salute e dell'ambiente;
 - miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
 - riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
3. Le raccolte differenziate sono realizzate, oltre che presso la piattaforma ecologica, anche con modalità domiciliari, dette anche "porta a porta", mediante l'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/preso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.
4. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

Articolo 13 - Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO)

1. Il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO) deve essere effettuato in sacchi di colore grigio e/o nero a perdere. Tali sacchi vengono forniti e distribuiti in numero idoneo, contestualmente alla raccolta o su richiesta del cittadino, dal Gestore.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferite le tipologie di rifiuto che non sono oggetto di raccolta differenziata.
3. L'esposizione dei sacchi e/o dei contenitori condominiali deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
4. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
5. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
 - ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i sacchi devono essere posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con raccolte domiciliari, oltre che presso la piattaforma ecologica.
2. Il conferimento deve essere effettuato in appositi contenitori di colore bianco di varia misura. I contenitori vengono forniti e distribuiti dal Gestore previa richiesta scritta.
3. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - ◆ carta;
 - ◆ cartone;
 - ◆ cartoncino.
4. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
5. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
6. È possibile collocare a fianco del contenitore eventuali imballaggi in cartone evitando, qualora il punto di conferimento sia stato individuato sulla proprietà pubblica o ad uso pubblico, un eccessivo ingombro della sede stradale.
7. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** il contenitore sarà collocato nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
 - ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi

contenitori di colore bianco messi a disposizione dal Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Gli imballaggi in cartone devono essere adeguatamente ridotti di volume prima di essere inseriti nei contenitori; è ammesso peraltro collocarli a fianco del contenitore.

- ◆ **Uffici:** i rifiuti cartacei devono essere introdotti, anche sfusi, negli appositi contenitori di colore bianco messi a disposizione dal Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. I contenitori devono essere tenuti all'interno dei locali di condotti dall'utente e devono essere collocati nel punto concordato con il Gestore nei giorni previsti per il loro svuotamento.
- ◆ **Imballaggi di Cartone:** il Gestore si riserva di attivare specifiche raccolte selettive di imballaggi di cartone concordando con l'utente le modalità per il loro conferimento.

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e alluminio

1. Il conferimento della frazione riciclabile VETRO E ALLUMINIO deve essere effettuato in appositi contenitori di colore verde di varia misura. I contenitori sono forniti e distribuiti dal Gestore previa richiesta scritta.
2. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - bottiglie, vasetti di vetro e tutto il vetro comune;
 - lattine in alluminio (utilizzato per le bevande).
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e alluminio e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata. Sarà cura dell'utente effettuare il lavaggio e la relativa disinfezione dei contenitori.
4. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai) è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la piattaforma ecologica.
5. Possono essere avviate parallelamente raccolte (eventualmente specifiche) delle lattine in alluminio in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scuole, manifestazioni varie, mediante sistemi a trespolo, a bidone o con sistemi mangialattine.
6. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
7. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
8. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** il contenitore sarà collocato nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile, in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora il contenitore venga posizionato su area pubblica o ad uso pubblico, l'utente deve accertarsi che la sua collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
 - ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i rifiuti devono essere introdotti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore; non possono essere inseriti rifiuti diversi, quali sacchetti in plastica o altri rifiuti. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

1. Il conferimento della frazione riciclabile PLASTICA deve essere effettuato in sacchi di colore giallo a perdere. Tali sacchi vengono forniti e distribuiti dal Gestore in numero idoneo, contestualmente alla raccolta o su richiesta da parte dell'utente.
2. All'interno dei sacchi potranno essere conferiti:
 - bottiglie di acqua minerale, di bibite, di olio, di succhi, di latte, ecc.
 - flaconi/dispensatori di sciroppi, di creme, di salse, di yogurt, ecc.
 - confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
 - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

- vaschette porta-uova
 - vaschette per alimenti (carne, pesce)
 - vaschette/barattoli per gelati
 - contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
 - reti per frutta e verdura
 - pellicole trasparenti
 - barattoli per alimenti in polvere
 - contenitori vari di alimenti per animali
 - coperchi
 - cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (questi potranno essere posti a fianco dei sacchi)
 - flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa e della persona, cosmetici, acqua distillata
 - barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli di cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
 - film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
 - blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli per ferramenta e bricolage)
 - scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento
 - gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
 - reggette per legatura pacchi
 - sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, per alimenti per animali)
 - vasi per vivaisti.
3. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
 4. L'esposizione dei sacchi deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
 5. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito veicolare/pedonale.
 - ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.
 7. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altre plastiche, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette, ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del Gestore del servizio.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde, consistente in quanto definito all'articolo 6 punto 5, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - mediante consegna presso la piattaforma ecologica
 - ritiro su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. Il conferimento della frazione umida deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere posizionati all'interno di contenitori/bidoncini di colore marrone forniti e distribuiti dal Gestore previa richiesta scritta. Anche i sacchetti vengono forniti e distribuiti periodicamente dal Gestore in numero idoneo.
5. All'interno dei contenitori potranno essere conferiti:
 - alimenti deteriorati
 - avanzi di cibo in genere
 - bastoncini "nettaorecchie" in materiale biodegradabile
 - bucce di frutta e scarti di verdura
 - bustina del the/camomilla
 - fondi di caffè
 - carta assorbente da cucina
 - cenere di legna (spenta)
 - fiori appassiti in piccole quantità
 - fogli di carta semplice per alimenti (pane)
 - paglia
 - piume e pelli di animali
 - sacchetti in materiale biodegradabile
 - semi
 - tovaglioli di carta usati
6. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal Gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
7. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i.), da sola o in miscela per un co-compostaggio.
8. L'esposizione dei contenitori deve rispettare il calendario predisposto dal Gestore e gli orari indicati dall'Amministrazione Comunale.
9. Il ritiro dei contenitori deve essere effettuato a cura dell'utenza dopo lo svuotamento e comunque entro la giornata prevista dal calendario di raccolta.
10. Per le modalità di conferimento dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:
 - ◆ **Abitazioni unifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei punti concordati con il Gestore per il ritiro, di norma nel punto più prossimo alla pubblica via e, ove possibile in corrispondenza del limite di proprietà dell'utente. Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio al transito

veicolare/pedonale.

- ◆ **Abitazioni plurifamiliari:** i sacchi vanno posizionati, ben chiusi, nei contenitori messi a disposizione dal Gestore. Nei giorni previsti per lo svuotamento i contenitori devono essere raggiungibili dal personale del Gestore.

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 194/2003 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati;sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso la piattaforma ecologica oppure presso i contenitori appositamente posizionati sul territorio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 2 del D.M. 194/2003 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
5. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata, a cura del Gestore, di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 21 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal Gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Articolo 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso la piattaforma ecologia è altresì attivo il servizio di raccolta differenziata e conferimento separato di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
3. I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.
5. Gli utenti del servizio di igiene urbana, oltre alla modalità prevista al comma 1, potranno conferire abiti smessi, scarpe e borse usate presso punti di raccolta gestiti da Associazioni di volontariato.

Articolo 23 - Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 5, di norma possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente alla piattaforma ecologica separati nelle diverse frazioni merceologiche;
 - ritirati dal servizio a domicilio, a titolo oneroso per l'utente e previa prenotazione;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997.
2. I beni durevoli individuati dall'articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 22/1997 sono quelli di seguito indicati:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente.
3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 24 - Rifiuti inerti

1. È vietato conferire macerie provenienti da lavori edili unitamente ai rifiuti differenziati e non. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati presso la piattaforma.

Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”.
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

Articolo 26 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 22/1997, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del Gestore degli impianti stessi nonché presso la piattaforma ecologica prima del trasporto ai siti di smaltimento e/o recupero.

TITOLO 3 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 27 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 29, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
 - aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati.
2. Il Gestore del servizio organizza servizi di:
 - lavaggio delle strade, lavaggio e disinfezione dei portici;
 - diserbo stradale;
 - sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
3. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 28 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 29 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia.
7. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.
9. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 30 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del servizio provvede ad assicurare il periodico svuotamento e la pulizia dei contenitori portarifiuti posizionati sul territorio a cura dell'Amministrazione comunale.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
3. I titolari di esercizi commerciali devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto con regolare frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 3, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.

Articolo 31 - Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 32 - Mercati rionali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Gli operatori devono sgombrare l'area del mercato da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro i termini stabiliti dai competenti uffici comunali.
4. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.
5. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal Gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 33 - Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Articolo 34 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e di altri animali d'affezione ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio. Il proprietario o detentore di cani, fatta eccezione per i titolari di negozi di animali o di allevamenti presenti sul territorio comunale, è tenuto altresì entro il termine di 30 giorni dal possesso dell'animale, a registrare le seguenti informazioni, presso Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ATS dell'Insubria:
 - a) codice identificativo del cane, tramite microchip
 - b) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;

c) codice identificativo del DNA dell'animale.

La trasmissione al Dipartimento della ATS delle schede contenenti gli elementi di cui al punto a), b) e c) potrà essere effettuata, in via sostitutiva, dal veterinario che effettua i campionamenti.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ATS dell'Insubria, provvederà a sviluppare un foglio di calcolo Excel in cui inserirà tutti i chip e il relativo codice di DNA. Il codice di DNA sarà inoltre inserito nella scheda del cane nella banca dati dell'anagrafe canina alla voce "note".

Il proprietario o detentore di cani è tenuto inoltre a comunicare, come previsto dalla L.R 33/2009 e s.m.i. ogni variazione relativa ai precedenti punti a), b) e c).

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, è tenuto al ripristino del sito.
- 3bis. La temporanea o accidentale mancata sorveglianza dell'animale, non manleva il proprietario o detentore dello stesso dagli obblighi e dalle responsabilità di cui ai precedenti commi, in quanto tenuto a provvedere alla custodia dell'animale in suo possesso predisponendo allo scopo ogni idoneo accorgimento.
4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 35 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 36 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Articolo 37 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tal fine i richiedenti dovranno versare idonea cauzione.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 38 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 39 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 40 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa

altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - a predisporre, gestire e tenere aggiornato un sito web, con attivazione di una casella di posta elettronica per le comunicazioni via internet con l'utenza ed assicurare un servizio di assistenza clienti.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

Articolo 42 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o agli ispettori ecologici del Gestore del servizio, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale su apposito mandato Sindacale e al Nucleo di Guardie Eco-Zoofile Volontarie
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 43 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Articolo 44 - Sistema sanzionatorio

1. Ai sensi dell'art.7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente regolamento sono di seguito definite:

- a) dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- b) divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti (articolo 8 comma 2): sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- c) conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- d) mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- e) mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari (articolo 9 comma 5): sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- f) manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- g) mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- h) divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa da € 25 a € 150. Se l'abbandono di rifiuti su suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- i) obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri): sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- j) obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea): sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- k) mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- l) obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- m) divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- n) obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- o) divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- p) obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- q) conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- r) mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'area manutenzioni ed ecologia: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- s) obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore del servizio: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- t) obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani. La sanzione amministrativa è stabilita con Ordinanza Sindacale;

- t1) mancata comunicazione degli elementi di cui al comma 1 Art. 34 del presente regolamento: sanzione amministrativa edittale, da € 25,00 a € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00.
 - u) obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani, identificabili anche tramite assunzioni delle informazioni di cui all'Art. 34 del presente regolamento: sanzione amministrativa edittale, da € 25,00 a € 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 75,00;
 - v) obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
 - w) obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
 - x) obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
 - y) mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
 - z) mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
 - aa) obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
 - bb) obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa da € 75 a € 450.
2. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CITATI

- ◆ **DECRETO LEGISLATIVO** 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”;
- ◆ **DECRETO LEGISLATIVO** 30 dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'[articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)”;
- ◆ **LEGGE** 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- ◆ **DECRETO PRESIDENTE della REPUBBLICA** 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'[articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179](#)”;
- ◆ **DECRETO PRESIDENTE della REPUBBLICA** 10 settembre 1982 n. 915 (abrogato dall’art.56 del D. Lgs. 22/1997) “Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”;
- ◆ **LEGGE** 19 ottobre 1984 n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”;
- ◆ **DECRETO MINISTERIALE** 3 luglio 2003 n. 194 “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose”;
- ◆ **LEGGE** 9 novembre 1988 n. 475 “Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397](#), recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali”

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI..... | 2 |
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento..... | 2 |
| Articolo 2 – Definizioni..... | 2 |
| Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani..... | 2 |
| Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti..... | 3 |
| Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti..... | 3 |
| Articolo 6 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi..... | 3 |
| TITOLO 2 - SERVIZI DI RACCOLTA..... | 6 |
| Articolo 7 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta..... | 6 |
| Articolo 8 – Conferimenti..... | 6 |
| Articolo 9 - Contenitori per la raccolta presso condomini..... | 7 |
| Articolo 10 - Operazioni di raccolta..... | 8 |
| Articolo 11 – Trasporto..... | 8 |
| Articolo 12 - Norme specifiche per le raccolte differenziate..... | 8 |
| Articolo 13 - Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (RESIDUO)..... | 9 |
| Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee..... | 9 |
| Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e alluminio..... | 10 |
| Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica..... | 10 |
| Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde..... | 11 |
| Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica..... | 12 |
| Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile..... | 13 |
| Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti..... | 13 |
| Articolo 21 - Raccolta differenziata delle siringhe..... | 13 |
| Articolo 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati..... | 14 |
| Articolo 23 - Rifiuti ingombranti..... | 14 |
| Articolo 24 - Rifiuti inerti..... | 14 |
| Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale..... | 14 |
| Articolo 26 - Pesata dei rifiuti urbani..... | 15 |
| TITOLO 3 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO..... | 16 |
| Articolo 27 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento..... | 16 |
| Articolo 28 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati..... | 16 |
| Articolo 29 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo..... | 17 |
| Articolo 30 - Contenitori portarifiuti..... | 17 |
| Articolo 31 – Volantinaggio..... | 18 |
| Articolo 32 - Mercati rionali..... | 18 |
| Articolo 33 - Manifestazioni pubbliche..... | 18 |
| Articolo 34 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali..... | 18 |
| Articolo 35 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti..... | 19 |
| Articolo 36 - Cantieri su aree pubbliche e private..... | 19 |
| Articolo 37 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti..... | 20 |
| Articolo 38 - Esercizi stagionali all’aperto, piscine, campeggi..... | 20 |
| Articolo 39 - Terreni non utilizzati..... | 20 |
| Articolo 40 - Scarico abusivo, interventi d’urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti..... | 20 |
| TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI..... | 22 |
| Articolo 41 – Informazione..... | 22 |
| Articolo 42 – Vigilanza..... | 22 |
| Articolo 43 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni..... | 22 |
| Articolo 44 - Sistema sanzionatorio..... | 22 |
| PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CITATI..... | 25 |
| INDICE..... | 26 |

Approvato dal CONSIGLIO comunale in seduta del 28/03/2006 con atto n.27 – esecutivo e modificato con atto di CONSIGLIO n.18 del 30/03/2017 – esecutivo.

IL SINDACO
Samuele Astuti



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

La Deliberazione n.18 del 30/03/2017 è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 27/04/2017 al 12/05/2017 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 19 maggio 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005